

N. R.G. 1/2021 R.G. V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
DECRETO

Il Giudice delegato dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

- vista l'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 1 l. 3/2012 depositata Perlini Aldo e Perlini Enzo in proprio ed in qualità di titolare della ditta AZIENDA AGRICOLA PERLINI ENZO con sede in Ostra Vetere (AN), via Santissimo Crocifisso n.31, (con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Muzi e del dott. Niccolò Di Bella e con l'ausilio dell'OCC dott. Camillo Catana Vallemani);

- vista la documentazione depositata dai ricorrenti;

- vista la relazione con contestuale attestazione dell'OCC dott. Camillo Catana Vallemani nominato dall'OCC di Ancona data 22.05.2020;

visti gli artt. 7 e 10 l. 3/2012;

tenuto conto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 l.372012

OSSERVA

I ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) l. 3/2012 da cui discende una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" e non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012.

I ricorrenti in particolare sono titolari dell'azienda agricola Perlini Enzo e in detta veste hanno contratto le obbligazioni per le quali i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento dal quale discende l'incapacità irreversibile di far fronte con i mezzi ordinari alle obbligazioni assunte nella loro qualità di titolari dell'azienda agricola Perlini Enzo.

L'art. 7 co. 2 bis L 3/12, specificamente riferito all'imprenditore agricolo non menziona fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell'art. 7 co. 2 della medesima legge, i.e. l'essere soggetto alle procedure concorsuali maggiori e ciò consente di ritenere irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'imprenditore agricolo alle procedure cd. minori, la possibilità per lo stesso di fare accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.f., facoltà estesa all'imprenditore agricolo dall'art. 23 co. 43 del D.L. 98/2011.

In proposito infatti il favor che permea la disciplina dell'imprenditore agricolo in tutto il settore della crisi di impresa si estende anche all'accesso alle procedure minori, indubbiamente più celeri e semplificate rispetto a quelle cd. maggiori (come del resto, riconosciuto dallo stesso reclamante nel dichiarare l'impossibilità pratica di conseguire un accordo ex art. 183-bis l.f. per mancanza di provvista per i creditori estranei all'accordo).

L'attivo inerente la procedura, tanto per il ricorrente Enzo Perlini quanto per Ado Perlini è composto da assets immobiliari (terreni ed edifici), meglio individuati nel ricorso introduttivo, da ricavi derivanti da contratti di affitto di terreni agricoli; da beni mobili registrati e da beni mobili afferenti l'attività di impresa agricola svolta dai ricorrenti ed infine dalle (esigue) disponibilità liquide.

Il passivo dichiarato dai ricorrenti e confermati nei valori dall'OCC quanto ad Aldo Perlini è pari ad € 4.779.814,61 mentre il passivo inerente il ricorrente Enzo Perlini è pari ad € 4.280.210,77.

Nei confronti dei ricorrenti sono state promosse diverse procedure esecutive immobiliari, riunite tutte nella n.359/2014 i cui rispettivi creditori procedenti afferenti la posizione debitoria di Enzo Perlini sono:

- BCC di Falconara Marittima, creditore procedente;
- Azienda Agriavicola il tarlo Magico del dott. Paolo Fiorini, creditore procedente;
- Aporti Srl (posizione ex Banca Popolare di Puglia e Basilicata), creditore intervenuto;
- AMCO SpA (posizione ex Veneto Banca SpA), creditore intervenuto;
- Soc. Agricola Baldacci e Foschi, creditore intervenuto;
- MB Mangimi SpA, creditore intervenuto;
- Unicredit SpA (Do Bank SpA), creditore intervenuto;
- Nuovo Molino di Assisi Srl, creditore intervenuto.

I costi prededucibili di procedura stimati dai ricorrenti nonché dall'OCC ammontano complessivamente ad € 338.133,53 (per entrambi i ricorrenti Enzo e Aldo Perlini) e sono stati proporzionati nel dettaglio rispetto ad ogni voce di imputazione nonché per ciascun ricorrente.

Gli accordi proposti dai ricorrenti, seppure distinti quanto ai valori di attivo e passivo sono da ritenere inscindibilmente connessi tra loro tenuto conto che parte dei flussi dai quali deriverà la soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella proposta di accordo discenderanno dagli stipulandi contratti con la società Avimarche S.S.

La società affittuaria continuerebbe l'attività esercitata dai ricorrenti garantendo la continuità c.d. indiretta con conseguente corresponsione alle procedure di somme derivanti dai canoni di affitto a partire dal mese di settembre 2021 (quale data prevista di omologa degli accordi) fino al 31/12/2026.

In proposito è stato allegato il piano industriale della Avimarche redatto congiuntamente dall'agronomo, esperto del settore veterinario e agro-alimentare, dott. Roberto Guido Decè e dal dott. Stefano Di Gioacchino.

In tale contesto, subordinatamente all'omologa delle procedure, la società Avimarche stipulerà con i ricorrenti e con la sig.ra Anita Venanzi, due distinti contratti agrari per concedere in affitto l'azienda agricola.

I flussi di cassa che saranno generati dai contratti di affitto deriveranno, essenzialmente, dalla produzione e vendita di uova da galline ovaiole; dall'allevamento e vendita di polli da carne biologici; dalla coltivazione dei terreni e vendita dei prodotti.

L'attivo ricavato, come già evidenziato, sarà destinato ai creditori di Enzo Perlini e Aldo Perlini in proporzione al valore dei beni costituenti i rami di azienda che saranno oggetto di affitto di azienda.

L'ulteriore attivo discenderà dalla vendita, da eseguirsi entro 12 mesi dall'omologa, di alcuni beni immobili non rientranti nei contratti da stipularsi con la Avimarche s.s., in quanto non strumentali all'attività ed in particolare:

quanto ad Enzo Perlini

- appartamento e garage siti ad Ostra Vetere (AN), contrada Lanternone (foglio 21, particella 209, subalterni 2 e 10) lotto 1 bene 1- quota 50% della piena proprietà - valore di realizzo pari a quello di stima da parte del CTU della

procedura esecutiva immobiliare euro 61.760,00. Tale quota di immobile non è mai stata oggetto di vendita in quanto è pendente procedimento di divisione presso il Tribunale di Ancona

quanto ad Aldo Perlini

- appartamento sito ad Ostra Vetere (AN), Via Porta Pesa n. 31 (foglio 14, particella 379,

subalterno 11) lotto 3 bene 3 – quota 100% della piena proprietà - valore di realizzo euro

56.274,75 - pari al valore minimo indicato nel bando d'asta del 20.3.21;

- appartamento e garage siti a Senigallia (AN), Via Lungomare Da Vinci n. 25, (foglio 13,

particella 304, subalterni 26 e 8 - quota 50% della piena proprietà – valore di realizzo euro 90.000,00 (importo superiore al valore minimo previsto nell'esperimento di vendita indetto per il 25/05/2021, euro 86.928,00) pari all'impegno irrevocabile all'acquisto pervenuto da parte della signora Venanzi Anita.

In relazione all'accordo proposto dal signor Aldo Perlini si prevede l'esclusione rispetto alla cessione del cespite immobiliare costituito da appartamento e due garage siti ad Ostra Vetere, Via Marconi 19 (foglio 20, part.187, sub.1,2,3)- 100% della nuda proprietà – valore minimo previsto nell'esperimento di vendita indetto per il 25/05/2021, euro 184.190,25.

Tutti gli altri immobili appartenenti ai signori Aldo ed Enzo Perlini saranno, o sono già stati,

oggetto di cessione ed i relativi proventi verranno messi nelle disponibilità dei creditori (anche rispetto alle somme ricavate nelle procedure esecutive immobiliari pendenti allo stato riunite alla procedura n. 359/2014).

A fronte delle esposte considerazioni e tenuto conto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 l. 3/2012 come evidenziato ed attestato anche dall'OCC,

P.T.M.

Visto l'art. 10 l. 3/2012,

FISSA l'udienza del 20 luglio 2021 ore 10;

DISPONE che il ricorso ed il presente decreto siano comunicati, almeno trenta

giorni prima del termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;

DISPONE che la proposta e il decreto (per estratto) vengano pubblicate sul sito del Tribunale di Ancona;

DISPONE la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

ORDINA la trascrizione del decreto a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti con riguardo ai cespiti immobiliari e ai beni mobili registrati dei quali è stata prevista la cessione;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Precisa che a decorrere dalla data del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi

Ancona, lì 20 maggio 2021

Il giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani